



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi  
*Vigilanza e Registri sportivi*

Provvedimento n. 16

del 29/05/2024

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  
**"BANGHERANG BIMBI" CF 94157230544** - nullità iscrizione

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la comunicazione in data 22/05/2024 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva CSEN ha segnalato l'erronea iscrizione al Registro CONI del soggetto denominato **"BANGHERANG BIMBI" CF 94157230544**, non affiliato all'Ente e la cui iscrizione è stata erroneamente effettuata dalla propria struttura territoriale, chiedendone, pertanto, la cancellazione;
- VISTO** che con stessa nota l'Ente CSEN ha altresì segnalato che, nell'apposita Sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI, in abbinamento al CF 94157230544, è stata inserita documentazione non congrua;

- VISTA** l'iscrizione in data **31/01/2024** della "**BANGHERANG BIMBI**" **CF 94157230544**, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva CSEN con codice affiliazione 48715 e validità sino al **31/12/2024**;
- RILEVATO** che nell'apposita sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI risulta, effettivamente caricato l'Atto Costitutivo/Statuto riferito ad altro soggetto denominato "SABOR DE CUBA ASD APS" per il quale l'Ente CSEN ha trasmesso l'affiliazione, a valere sull'anno sportivo 2024, in data 22/05/2024;
- RITENUTO** che alla luce della citata comunicazione del 22/05/2024 e all'esito dei controlli effettuati dal CONI sulla documentazione presente nel Registro, l'iscrizione trasmessa dall'Ente CSEN in data **31/01/2024** per il soggetto con CF **94157230544**, è stata effettuata in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

#### DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, "**BANGHERANG BIMBI**" **CF 94157230544**;
- di addebitare all'Ente di Promozione CSEN la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

  
Segretario Generale  
Carlo Mornati

